

Relazione sulle “Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell’organismo di sorveglianza”

Con Deliberazione del 28 ottobre 2009 la COVIP ha approvato un nuovo testo dell’Allegato n.2 allo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, adottato con Deliberazione del 31 ottobre 2006 e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.271 del 21 novembre 2006, recante *Disposizioni per l’istituzione ed il funzionamento dell’organismo di sorveglianza*.

Tale revisione si è resa necessaria tenuto conto della norma contenuta nell’art.5, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (di seguito: Decreto), che ha previsto l’integrazione, successivamente al primo biennio di attività, dell’organismo di sorveglianza con rappresentanti delle collettività di lavoratori aderenti su base collettiva, in presenza di adesioni collettive che comportino l’iscrizione di almeno 500 dipendenti di una medesima azienda o di un medesimo gruppo.

L’adozione della predetta deliberazione è stata preceduta da una pubblica consultazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge n. 262 del 2005. Interventi di integrazione o modifica delle presenti Disposizioni potranno essere posti in essere alla luce dell’esperienza che sarà maturata al termine di un primo periodo di applicazione delle stesse.

Nella definizione dei compiti dell’organismo di sorveglianza si è tenuta presente l’esigenza di contemperare la funzione di rappresentanza degli interessi degli aderenti con quella di verifica che l’amministrazione e la gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi; funzioni entrambe previste dall’art. 5, comma 6, del Decreto. L’ambito di attività dell’organismo è stato, così, definito in modo che, nel sostanziale rispetto delle previsioni di rango primario, ne venga assicurata una corretta e utile integrazione nel modello di governo dei fondi pensione aperti, anche tenendo conto degli altri organi e funzioni che concorrono alla realizzazione dello stesso (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, funzione di controllo interno, responsabile del fondo, ecc.).

Quanto alla composizione dell’organismo di sorveglianza, si è previsto che – nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto – lo stesso sia composto da due membri effettivi designati dalla società che esercita l’attività del fondo pensione e che sia inoltre integrato, in presenza di adesioni collettive che abbiano comportato l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o gruppo, con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza dei lavoratori.

Ai fini dell’integrazione dell’organismo, nell’ambito delle adesioni collettive rilevanti per la designazione dei componenti vanno ricondotte anche quelle effettuate mediante i cc.dd. accordi plurisoggettivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del medesimo Decreto.

La nomina dei componenti espressione delle collettività aderenti è rimessa a soggetti terzi rispetto alla società istitutrice del fondo pensione, la quale è tenuta ad agevolare l’esercizio di tale diritto, provvedendo a tutte quelle attività necessarie all’individuazione dei soggetti interessati, alla sollecitazione delle designazioni, alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità e alla messa a disposizione dei locali per le riunioni. Resta fermo che, in caso di mancata designazione o di indicazione di soggetti privi dei necessari requisiti, l’organismo è comunque costituito anche soltanto dai componenti designati dal soggetto istitutore del fondo pensione aperto.

In presenza di accordi aziendali di adesione al fondo aperto, al fine del calcolo della soglia che dà diritto alla nomina dei rappresentanti si avrà riguardo al numero complessivo di lavoratori dell'azienda iscritti al fondo. Viceversa, in presenza di un accordo collettivo relativo a un unico gruppo di aziende, si avrà riguardo al numero complessivo di lavoratori delle aziende del gruppo iscritti al fondo. La nozione di gruppo è da intendersi, pertanto, strettamente correlata alla definizione di gruppo contenuta in detto accordo collettivo di adesione. In quest'ultimo caso i contatti intercorreranno, di norma, tra la società istituttrice del fondo pensione aperto e la società "capogruppo".

Nell'ottica di garantire la corretta funzionalità dell'organismo, che potrebbe risultare fortemente compromessa laddove il numero dei componenti risultasse particolarmente elevato, è stata fissata in 12 unità la soglia massima complessiva dei componenti dello stesso, comprensiva sia dei soggetti designati dalla società, sia di quelli nominati dalle collettività aziendali o di gruppo.

Qualora il numero di aziende o gruppi potenzialmente interessati alla nomina sia tale da comportare il superamento della soglia massima di dodici componenti, l'individuazione delle collettività tenute alla designazione sarà effettuata facendo riferimento alla numerosità degli aderenti al fondo, dando quindi preminenza alle aziende con il maggior numero di aderenti (dovendosi intendere per aderenti tutti gli iscritti al fondo, indipendentemente dal fatto che versino o meno contributi).

Laddove, per contro, il numero delle collettività aventi diritto alla nomina non comporti il raggiungimento del numero massimo di componenti, la società istituttrice del fondo ha facoltà di invitare alla designazione ulteriori collettività, individuando il criterio di selezione.

Le procedure di designazione e le fattispecie di revoca e decadenza dei rappresentanti delle aziende e dei lavoratori sono rimesse all'autonomia delle collettività di riferimento. In assenza di prescrizioni di legge e in considerazione dell'esigenza di favorire quanto più possibile la partecipazione delle collettività aventi titolo a concorrere alla composizione dell'organismo, si è ritenuto opportuno che le procedure vengano definite in autonomia da ciascuna delle collettività, aziendali o di gruppo, interessate. In tali spazi di flessibilità le collettività potranno, quindi, individuare il metodo ritenuto più congeniale (come, a titolo esemplificativo, l'individuazione, negli stessi accordi collettivi di adesione al fondo, del metodo elettivo o l'attribuzione del diritto di designazione alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi medesimi ovvero eventuali diversi criteri).

Si è reputato, inoltre, utile lasciare alle collettività di riferimento ampia autonomia anche per quanto attiene la remunerazione dei rappresentanti delle collettività aderenti, considerata la molteplicità di situazioni lavorative nelle quali i soggetti designati possono trovarsi a operare (l'incarico potrebbe essere affidato a soggetti esterni alla struttura aziendale ovvero assegnato a dipendenti dell'azienda interessata o dell'organizzazione sindacale che procede alla designazione). Di conseguenza, si è ritenuto preferibile limitare il riferimento alla remunerazione dei componenti nominati dalla società istituttrice del fondo, precisando anche che tale onere può fare carico alla società stessa ovvero, in tutto o in parte, al fondo, mentre non possono essere fatti gravare sulla società istituttrice o sul fondo i compensi eventualmente riconosciuti ai rappresentanti delle collettività.

Al fine di consentire, da parte delle collettività interessate, il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti in rappresentanza delle aziende e dei gruppi, sono state previste specifiche scadenze entro cui la società istituttrice del fondo pensione aperto deve invitare le aziende o i gruppi interessati a procedere alla nomina e le suddette aziende o gruppi devono comunicare i nominativi di rispettiva competenza.

Destinatari di tale comunicazione saranno ovviamente le singole aziende interessate, laddove gli accordi collettivi siano accordi aziendali, ovvero la società individuata come capogruppo, in presenza di accordi collettivi di gruppo. Le singole aziende ovvero le società capogruppo saranno tenute a comunicare alla società i nominativi designati almeno un mese prima della data di scadenza del mandato dell'organismo in carica, allegando alla comunicazione la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, dell'assenza delle cause di incompatibilità e dell'insussistenza di situazioni impeditive, previsti dalla normativa in vigore (attualmente, il Decreto e il D.M. Lavoro 15 maggio 2007 n.79).

I componenti dell'organismo così formato restano in carica per un triennio e scadono contestualmente. Nel corso del triennio non si tiene conto del fatto che nuove aziende abbiano superato la soglia minima dei 500 aderenti, oppure dell'intervenuto decremento del numero di iscritti. Tali eventi non danno luogo pertanto alla integrazione o modifica della composizione dello stesso.

Nel caso di cessazione, nel corso del mandato, di uno o più componenti, la sostituzione dovrà avvenire nell'ambito della stessa collettività che ha nominato il componente cessato; alla sostituzione si provvederà secondo i criteri definiti dalle collettività di riferimento.

Quanto alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, spetterà al consiglio di amministrazione della società istitutrice del fondo pensione aperto provvedere ai relativi adempimenti, sulla scorta della documentazione trasmessa dalle aziende o dalle società capogruppo. La verifica dei requisiti potrà essere effettuata anche sulla base di autocertificazioni, laddove la società istitutrice del fondo pensione aperto vi abbia acconsentito. Trovano al riguardo applicazione i chiarimenti già forniti dalla Commissione, con documento del 17 maggio 2004, in merito alle dichiarazioni sostitutive e certificazioni antimafia.

In caso di esito negativo della verifica la società istitutrice del fondo pensione aperto ne darà informazione, oltre che all'interessato, all'azienda o alla società capogruppo, affinché provveda alla sostituzione del componente privo dei requisiti.

E' stabilito che le società istitutrici dei fondi pensione aperti provvederanno ad adeguare la composizione degli organismi attualmente in carica entro il 30 aprile 2010. L'adeguamento dell'Allegato n.2 del regolamento dei fondi pensione aperti alle presenti Disposizioni è soggetto a comunicazione all'Autorità di vigilanza secondo le procedure di cui all'art. 3 del Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003 in materia di modifica dei regolamenti dei fondi pensione aperti.

Resta fermo che le società istitutrici dei fondi pensione aperti, in sede di rinnovo degli incarichi di propria competenza, devono valutare con attenzione, acquisendo idonei elementi informativi, l'impegno complessivamente gravante su ciascun soggetto anche in relazione ad altri incarichi assunti, al fine di meglio perseguire l'adeguato e efficace svolgimento dell'attività allo stesso affidata. Tale verifica andrà effettuata al momento di ciascuna nomina, anche successivamente all'adeguamento di che trattasi. Le conseguenti valutazioni dei competenti organi di amministrazione devono risultare nel verbale della riunione in cui si è proceduto alla nomina.